



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'EQUO COMPENSO NEL LAVORO GIORNALISTICO ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LEGGE N. 233/2012**

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n.233, recante "Equo compenso nel settore giornalistico", ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che enuncia la finalità di tale normativa individuandola nella promozione, in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, dell'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e s.m., titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, della medesima legge, definisce "equo compenso" la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

VISTO l'articolo 2, comma 1, della suindicata legge, che istituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria;

CONSIDERATO che al comma 2 del suindicato articolo 2 sono dettate le disposizioni concernenti la composizione della suddetta Commissione, della quale sono chiamati a far parte, oltre al Presidente, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge ed un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani;

VISTE le richieste di designazione dei componenti della Commissione, inoltrate il 18 febbraio 2013 dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria alle Amministrazioni ed alle Associazioni indicate dal citato articolo 2, comma 2, della legge n. 233 del 2012;

VISTA la nota del 19 febbraio 2013, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha designato la Dott.ssa Paola Urso quale proprio rappresentante in seno alla Commissione;

VISTA la nota del 27 febbraio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha designato la Dott.ssa Eva Spina quale proprio rappresentante all'interno della Commissione;

VISTA la nota del 14 gennaio 2013 con la quale l'Ordine Nazionale dei Giornalisti ha designato il Presidente, Dott. Vincenzo Iacopino, quale proprio rappresentante in seno alla Commissione;

VISTA la nota del 15 febbraio 2013 con la quale la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), ha designato il Dott. Giovanni Rossi quale proprio rappresentante all'interno della Commissione;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota del 6 febbraio 2013 con la quale l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) ha designato il Presidente, Dott. Andrea Camporese, quale proprio rappresentante in seno alla Commissione;

VISTA la nota in data 28 febbraio 2013, con la quale diverse Associazioni rappresentative degli editori hanno chiesto che fosse loro consentito di designare più di un singolo rappresentante in Commissione, sostenendo che la disposizione che disciplina la composizione dell'organo collegiale vada interpretata nel senso che il predetto rappresentante debba essere distinto per "*ciascuna delle aree di attività giornalistica richiamate in chiusura dell'art.1, comma 1, della citata legge (quotidiani, periodici, editoria on-line, agenzia di stampa ed emittenti radiotelevisive)*";

CONSIDERATO che, nella riunione preliminare tenutasi il 4 marzo 2013, presieduta dal Sottosegretario *pro-tempore* Cons. Paolo Peluffo, i componenti designati ed intervenuti hanno ritenuto opportuno che sulla questione sollevata dalle Associazioni degli editori si acquisisse il parere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Organo di consulenza giuridica posto in posizione di terzietà ed imparzialità, al fine di chiarire sia l'aspetto della corretta composizione della Commissione, sia la natura stessa del Collegio e delle sue regole di funzionamento;

VISTO il parere reso, in data 13 marzo 2013, dal predetto Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, con il quale è stato chiarito che: - il soggetto designato a rappresentare la posizione degli editori deve essere "unico", secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge, che prevede uniformemente un solo rappresentante per ogni ente o categoria professionale ammessi a comporre l'organo collegiale;

- in assenza di una qualificazione esplicita, la Commissione ha natura di collegio imperfetto, il che induce a ritenere che non possa configurarsi in capo ad alcuna delle componenti un potere di veto esercitabile attraverso la compromissione del *plenum*.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VISTA la nota del 21 marzo 2013 con la quale il predetto parere è stato comunicato alle Amministrazioni ed alle Associazioni componenti la Commissione, ed è stato rinnovato l'invito alle Associazioni dei datori di lavoro e dei committenti a designare congiuntamente il loro rappresentante in seno alla Commissione, in coerenza con quanto chiarito nel citato parere;

VISTA la nota in data 2 aprile 2013, con la quale le Associazioni dei datori di lavoro e dei committenti hanno chiesto chiarimenti in merito ai criteri da seguire per poter individuare l'organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa, secondo quanto richiesto dal citato art. 2, comma 2, ai fini della designazione congiunta del rappresentante di parte datoriale;

VISTA la nota in data 9 aprile 2013 con la quale è stato nuovamente richiesto, alle citate Associazioni, di procedere alla designazione di competenza, chiarendo contestualmente, in ordine al quesito formulato, che la maggiore rappresentatività comparativa debba desumersi dal numero dei soggetti che hanno delegato la loro rappresentanza, e che pertanto essa debba riconoscersi alle associazioni sindacali che quantitativamente siano destinatarie del più elevato numero di deleghe anche avuto riguardo al "peso" di ciascuna nell'intero mercato di riferimento;

VISTE le note dell' 11 giugno e del 12 giugno 2013, con le quali le associazioni AERANTI, CORALLO, FRT e RNA, rappresentative del settore radiotelevisivo, e le associazioni ANSO, FIEG, FILE, FISC, MEDIACOOP e USPI, rappresentative della carta stampata e dell'editoria elettronica - constatata l'impossibilità di addivenire ad una designazione unitaria - hanno designato come proprio rappresentante in Commissione, rispettivamente, il Segretario di AERANTI, Fabrizio Berrini ed il Direttore Generale della FIEG, Fabrizio Carotti, ritenendo - ognuno dei due gruppi - di essere titolato ad esprimere il rappresentante unitario della parte datoriale in seno alla Commissione in quanto maggiormente rappresentativo sulla base del criterio comparativo richiesto dalla legge;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota in data 15 giugno 2013, con la quale le associazioni AERANTI, CORALLO, FRT ed RNA hanno formulato una nuova proposta, prefigurando un meccanismo di "alternanza", nella partecipazione ai lavori della Commissione, tra i settori dell'editoria giornalistica e di quella radiotelevisiva, attraverso rappresentanti designati unitariamente, volta per volta, dai due gruppi di associazioni e proponendo, inoltre, che alle riunioni della Commissione possano assistere altri soggetti in qualità di uditori;

RITENUTO che, alla luce delle posizioni esposte dalle Associazioni di categoria, rappresentative dei diversi interessi datoriali coinvolti, fosse legittimo individuare, nel rispetto della *ratio legis*, un unico rappresentante di parte datoriale nel dott. Fabrizio Carotti, in quanto espresso dalle Associazioni maggiormente rappresentative, prevedendo nel contempo la possibilità di nominare un componente supplente del medesimo rappresentante, da individuare nel soggetto designato dalle altre Associazioni datoriali, dott. Fabrizio Berrini, per consentire alla Commissione di potersi avvalere delle esperienze e dell'apporto proveniente dai diversi settori dell'editoria - giornalistica e radiotelevisiva - coinvolti nelle competenze dell'Organo collegiale, anche al fine di agevolare il rapido svolgimento delle attività ad esso demandate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 giugno 2013, con il quale si è quindi proceduto alla istituzione e composizione della Commissione, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.233, e con il quale, in coerenza con i criteri sopra illustrati, è stata individuato il componente supplente di parte datoriale, nonché la possibilità dell'Organo collegiale di avvalersi delle competenze e delle esperienze provenienti dai diversi settori dell'editoria, anche attraverso l'audizione di persone portatrici di tali esperienze;

CONSIDERATO che, nella riunione di insediamento tenutasi il 24 giugno 2013, presieduta dal Sottosegretario *pro-tempore* On. Aw. Giovanni Legnini, i componenti della Commissione - in esito al dibattito sviluppatosi sulla portata della normativa da applicare e sui compiti demandati alla Commissione - hanno, tra l'altro, concordato sull'opportunità di procedere all'audizione dei



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

rappresentanti dei giornalisti e dei datori di lavoro, al fine di acquisire dati e conoscenze tecniche e giuridiche utili ai lavori della Commissione;

RILEVATO che, nella seduta della Commissione del 16 luglio 2013, si è dato seguito alle audizioni dei rappresentanti dei giornalisti non dipendenti, invitati dalla Commissione sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Ordine dei Giornalisti e che, nel corso di tale audizione, sono stati illustrati dati significativi della realtà del lavoro giornalistico autonomo e della situazione di forte squilibrio nei trattamenti economici fra i produttori di contenuti redazionali, conseguenza dell'assenza di un rapporto di lavoro strutturato e garantito sotto il profilo del compenso spettante al giornalista, compenso che andrebbe in coerenza con la contrattazione collettiva, ossia con riferimento ai parametri retributivi previsti dal contratto collettivo per i lavoratori subordinati;

RILEVATO che, nella seduta della Commissione del 18 luglio 2013, si è dato luogo alle audizioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei committenti, nel corso della quale gli intervenuti hanno preliminarmente sottolineato come la notevole autonomia di cui il giornalista non dipendente gode nello svolgimento delle proprie mansioni rende difficile l'individuazione della linea di confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato; di qui, la necessità di prevedere per tali giornalisti un sistema di remunerazione flessibile ed articolato che tenga conto sia delle particolarità settoriali, territoriali e qualitative delle molteplici forme di collaborazioni rese dai giornalisti non subordinati, sia delle diverse realtà dei settori editoriali interessati;

ATTESO, altresì, che nel documento redatto dalla Commissione nazionale lavoro autonomo-FNSI recante "Proposte e metodologie per la determinazione dell'equo compenso del lavoro giornalistico autonomo", illustrato e consegnato alla Commissione nella seduta del 16 luglio 2013, per la determinazione dell'equo compenso si propone di utilizzare un duplice criterio: da un lato, una retribuzione "*a tempo*" che utilizzi, come parametro di riferimento, il contratto collettivo di lavoro giornalistico e il livello di riferimento di competenza; dall'altro, una retribuzione "*a pezzo*" che utilizzi, invece, come parametro di riferimento, il tariffario delle prestazioni minime giornalistiche stabilito nell'anno 2007;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ATTESO, altresì, che nel documento dell'Unione sindacale giornalisti freelance (USGF) recante "Equo compenso- Linee guida", prodotto anch'esso alla Commissione nella seduta del 16 luglio 2013, si sostiene la necessità che per la determinazione dell'equo compenso si faccia riferimento ad una serie di parametri quali: il tempo impiegato per la realizzazione del prodotto, la sua tipologia (ovvero: singole notizie, inchieste, interviste) nonché la tipologia della testata committente;

CONSIDERATO che, nel corso delle audizioni, i rappresentanti di parte datoriale hanno fatto presente alla Commissione che sono in corso tra la FIEG e la FNSI le trattative per il rinnovo del CCNL e che le stesse involgono anche la materia del lavoro autonomo, con tempi che potrebbero peraltro non coincidere con quelli assegnati dalla legge alla Commissione;

TENUTO CONTO che, nel corso della seduta della Commissione dell'8 ottobre 2013, il Presidente Sottosegretario On. Avv. Giovanni Legnini, preso atto della oggettiva difficoltà della Commissione di addivenire, per la determinazione dell'equo compenso, ad una soluzione negoziale condivisa da tutti i suoi componenti e che contemperi i diversi e contrapposti interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha prospettato la possibilità che la Commissione formuli una proposta di soluzione, avvalendosi anche della consulenza di esperti specializzati nella materia, da sottoporre al vaglio della Commissione;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale in calce al CNLG relativo alla disciplina del lavoro autonomo, comprensivo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

VISTA la relazione fornita dal Prof. Avv. Tiziano Treu, dello Studio associato servizi professionali integrati Crowe Horwath, via della Moscova 3, Milano;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, alla luce della suddetta relazione e degli ulteriori approfondimenti, sono stati motivatamente acclarati i seguenti aspetti:

- che per i rapporti di lavoro qualificabili, in ragione della autonomia di svolgimento della prestazione, come autonomi, l'equo compenso di cui alla Legge n. 233/12 deve intendersi riferito alle prestazioni che presentino, sul piano concreto, carattere economicamente dipendente e non sporadico;
- che - come testimoniato nell'ambito delle audizioni del luglio 2013 citate in premessa - esistono nell'attuale realtà del mercato del lavoro giornalistico fattispecie di prestazione che per modalità di svolgimento (vincolo di orario, assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari dell'azienda, ecc.) si configurano come veri e propri rapporti di lavoro subordinato dissimulati nelle forme del lavoro autonomo, per i quali dovrebbe trovare applicazione *tout court* la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, ivi compresa quella relativa ai trattamenti retributivi;
- che la disciplina di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 233, in materia di equo compenso giornalistico si applica ai giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato e non riconducibile alle fattispecie di cui sopra, per i quali sussistano elementi sussumibili nella figura del c.d. lavoro parasubordinato ovvero autonomo economicamente dipendente svolto in modo non sporadico;
- che la legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, ha introdotto in quel contesto un più esplicito e generale riconoscimento del diritto ad un "equo compenso", alla stregua dei criteri indicati nella stessa disciplina, per tutti i lavoratori economicamente dipendenti, sia per quelli che svolgono prestazioni "parasubordinate" in regime di lavoro autonomo sia per i collaboratori a progetto;
- in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla suddetta legge n. 92, stabilisce che il compenso corrisposto al prestatore a progetto deve essere





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

"proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò e alla particolare natura della prestazione e del contratto, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati";

- che la stessa disposizione stabilisce altresì che "in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto" (art. 63, c. 2, d.lgs. n. 276 del 2003);
- che la peculiarità e la varietà delle prestazioni giornalistiche renderebbero a maggior ragione opportuna una più esplicita definizione in sede di contrattazione collettiva dei confini tra lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato, anche in considerazione del fatto che alcuni dei criteri ad oggi contenuti nell'articolo 2 del CCNL dei giornalisti relativa alle collaborazioni giornalistiche fisse, non appaiono idonei ad inquadrare pienamente le prestazioni parasubordinate, potendo assumere un valore indicativo per alcuni profili (ad esempio: la continuità della prestazione e la responsabilità di un servizio).
- che, in particolare, l'articolo 2 del citato CCNL fa riferimento a un vincolo di dipendenza che è indice tipico del lavoro subordinato, con la conseguenza che la Commissione dovrebbe procedere all'aggiornamento ed all'integrazione di tali criteri, anche con riferimento a figure diverse dal collaboratore fisso;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- che, sulla base di quanto premesso, in mancanza di specifica disciplina contrattuale, ai fini della definizione dell'equo compenso giornalistico possono ritenersi applicabili, analogicamente, i principi e i criteri generali di cui alla citata disciplina di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012);
  
- che, pertanto, i compensi da corrispondere in connessione alle diverse tipologie di rapporto di lavoro giornalistico non subordinato dovrebbero essere fissati, in via analogica, adattando i livelli retributivi stabiliti nei contratti collettivi per i giornalisti dipendenti, nell'ambito di tabelle di comparazione relative ai diversi "profili tipo" di collaboratori, sulla base dei seguenti parametri:
  - a) qualità del lavoro, come commisurata ai contenuti delle prestazioni equiparabili svolte dai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato;
  - b) durata della prestazione, ai fini della definizione di compensi orari di riferimento per l'ipotesi di prestazione frazionata;
  - c) dimensione, urgenza e contenuti qualitativi (di originalità, di ricerca, ecc.) della prestazione nel caso di compenso a quantità o "a pezzo";
  
- che i compensi concordati dovrebbero essere sempre comunicati in modo trasparente al collaboratore, e corrisposti con la dovuta tempestività nonché, per la specifica tipologia del lavoro coordinato e continuativo, assoggettati a contribuzione previdenziale presso la Gestione separata dell' Inpgi, istituita ai sensi del decreto legislativo 103/96 prefigurandosi a tal fine un sistema di "tracciabilità" dei contenuti giornalistici prodotti dai singoli autori;

CONSIDERATO che, nella seduta del 20 dicembre 2013, è stata sottoposta all'esame della Commissione una bozza di delibera, elaborata tenendo conto della ricostruzione del quadro normativo e contrattuale del settore e delle specifiche indicazioni fornite dal Prof. Treu attraverso la suddetta relazione;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VISTA la nota in data 7 gennaio 2014 con la quale l'Ordine Nazionale dei Giornalisti ha formulato le proprie proposte per la determinazione dell'equo compenso;

VISTA la nota in data 8 gennaio 2014 con la quale la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ha trasmesso una proposta di emendamento al suindicato schema di delibera;

VISTA le note in data 10 gennaio 2014, con le quali la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) hanno elaborato, di comune accordo, una nuova proposta di modifica al medesimo schema di delibera;

VISTA la nota in data 23 gennaio 2014, con la quale l'Ordine Nazionale dei Giornalisti ha inoltrato lo schema di delibera con incluse le modificazioni proposte e con allegato il parere reso dallo Studio legale *Pessi ed Associati*;

VISTA la comunicazione della Federazione Italiana Editori Giornali del 24 gennaio 2014, con la quale è stata proposta una ulteriore modifica alla formulazione della delibera;

CONSIDERATO che, nella seduta del 29 gennaio 2014, dopo ampia ed articolata valutazione delle proposte pervenute, il Sottosegretario ha sottoposto alla votazione del Collegio la delibera nella sua presente formulazione che è risultata, dopo l'espressione delle dichiarazioni di voto rese a verbale, approvata con i voti favorevoli di sei dei sette componenti e con l'astensione motivata dell'avv. Fabrizio CAROTTI, rappresentante unitario degli editori;

## DELIBERA

- di invitare le parti rappresentanti delle O.O.SS. dei giornalisti e dei datori di lavoro a definire congiuntamente, entro il termine del 28 febbraio 2014, i parametri di



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

determinazione dell' "equo compenso", anche distinti per settori produttivi, sulla base dei criteri sopra individuati, da applicare ai giornalisti iscritti all'albo di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963 n.69, titolari di rapporto di lavoro giornalistico non subordinato, così come individuato nelle premesse, in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radio televisive;

- che la proposta per la definizione dei parametri di cui al punto 1 sarà sottoposta alla valutazione ed approvazione da parte della Commissione;
- che, in mancanza di intesa tra le parti, la Commissione definirà direttamente, con propria delibera, i predetti livelli retributivi di "equo compenso" da applicare ai giornalisti iscritti all'albo, secondo i medesimi criteri e parametri indicati nelle premesse.

Roma, li 29 gennaio 2014

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE